

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Giovedì 17 maggio 2007

Giovedì 17 maggio 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 maggio 2007.

Maurizio FUGATTI (LNP) rileva come la completa riscrittura dell'articolo 1 proposta dal Governo confermi la fondatezza delle numerose perplessità espresse su tale disposizione dai gruppi di opposizione, i quali avevano segnalato come l'armonizzazione al 20 per cento delle aliquote d'imposta applicabili alle diverse tipologie dei redditi di capitale rischiassero di comportare un pesante aggravio della tassazione su tali redditi.

Evidenzia quindi come gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal relatore all'articolo 4 introducano nel dibattito anche la questione relativa alla revisione della disciplina ICI, in connessione con la riforma del sistema estimativo prevista dal medesimo articolo. A tale riguardo rileva come, sebbene tale imposta risulti oggettivamente assai sgradita, in quanto incide su un bene essenziale quale la casa, essa rappresenti tuttavia l'unica imposta dell'ordinamento tributario nazionale ad avere caratteristiche federaliste, in quanto consente di garantire un certo grado di autonomia finanziaria agli enti locali.

In tale contesto sottolinea l'esigenza di valutare attentamente gli interventi in materia, al fine di coniugare le riduzioni di imposizione in favore dei contribuenti con l'esigenza di non diminuire le risorse finanziarie dei comuni. Tale bilanciamento deve avvenire nel quadro di una più generale riflessione sul federalismo fiscale, riservandosi quindi di presentare taluni emendamenti in materia, con i quali proporre un diverso meccanismo di sgravio tributario sulle case di prima abitazione, basato sulla possibilità, per i contribuenti, di avvalersi di crediti di imposta, da utilizzare in sede di versamento delle imposte sui redditi.

Alberto FLUVI (Ulivo) rileva come il proprio gruppo annetta particolare rilevanza politica al disegno di legge in esame, che costituisce uno strumento fondamentale per la realizzazione del programma di Governo.

In tale contesto ricorda come il lavoro finora svolto dalla Commissione abbia consentito di svolgere interessanti approfondimenti, sia attraverso le numerose audizioni informali, sia grazie agli interventi dei deputati intervenuti nel dibattito. Nel rilevare come la discussione si sia in particolare concentrata sugli articoli 1 e 4, relativi, rispettivamente, alla revisione della imposizione tributaria sui redditi di capitale ed alla riforma degli estimi catastali, rileva come anche altre disposizioni del provvedimento appaiono di grande rilievo, citando a tale riguardo gli interventi sulla disciplina dell'accertamento e sul sistema della riscossione.

In generale, evidenzia come l'esame sul provvedimento il cui avvio non era stato particolarmente felice, anche in quanto si era inizialmente ipotizzato di concludere la discussione in termini

eccessivamente ristretti, abbia consentito in realtà di effettuare interessanti approfondimenti sulle complesse tematiche oggetto dell'intervento legislativo.

Con riferimento all'articolo 1, rileva come il progetto di riforma della tassazione sui redditi di capitale si sia incrociato con le vicende dei fondi comuni di investimento, che hanno registrato, nel corso degli ultimi mesi, un andamento negativo, non certamente legato al trattamento fiscale di tali soggetti, ma connesso con la particolare struttura di tale settore, caratterizzato dal sostanziale controllo delle banche sulla quasi totalità delle società di gestione del risparmio. A tale riguardo rileva l'opportunità di intervenire su tale aspetto, ricordando i rilievi espressi dallo stesso Governatore della Banca d'Italia, il quale ha richiamato l'esigenza di giungere ad una maggiore separazione tra SGR e soggetti bancari.

In questo quadro rileva come l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1 rappresenti un'ottima sintesi del dibattito svoltosi in materia, evidenziando, peraltro, come le eliminazioni dal testo del disegno di legge della previsione relativa all'armonizzazione delle aliquote non debba in alcun modo essere intesa come una rinuncia definitiva a realizzare tale obiettivo, che dovrà invece essere raggiunto comunque in termini auspicabilmente ravvicinati.

Del resto, la stessa nuova formulazione dell'articolo 1, nel prevedere che gli emittenti e gli intermediari predispongano accorgimenti informatici per consentire un'ordinata gestione delle modifiche relative dalla tassazione dei redditi di natura finanziaria, lascia intendere come il Governo mantenga l'intenzione di giungere a tale armonizzazione, che dovrà essere realizzata coniugando l'esigenza di superare l'attuale frammentazione del sistema impositivo con quella di tenere conto della realtà costituita dai titoli già in circolazione nei mercati finanziari. A tale ultimo riguardo ritiene che l'ipotesi, da più parti avanzata, di applicare la futura aliquota unica anche agli strumenti finanziari già emessi, riconoscendo ai soggetti titolari un credito di imposta pari al maggiore prelievo, potrebbe essere applicata senza particolari problemi, non costituendo a tal fine un ostacolo la necessità di individuare nominativamente tali soggetti.

L'emendamento del Governo all'articolo 1 consente inoltre di risolvere l'annoso problema della disparità di trattamento tra fondi comuni di investimento italiani e fondi esteri, mantenendo altresì il meccanismo di tassazione sul maturato, sia pure corretto attraverso l'applicazione di un equalizzatore, che risponde all'esigenza di assicurare la neutralità dell'imposizione rispetto alla durata degli investimenti finanziari.

Per ciò che riguarda l'articolo 4, evidenzia, come sussista piena convergenza circa la necessità di rivedere gli estimi catastali degli immobili, che non corrispondono più alla realtà del mercato, sottolineando tuttavia come tale riforma non debba comportare alcun incremento del gettito complessivo. In tale prospettiva appare significativa la sottolineatura, contenuta nell'emendamento 4.1 del relatore, secondo cui il processo di aggiornamento deve garantire il mantenimento del gettito attuale, escludendo in tal modo in radice ogni dubbio circa una pretesa volontà della maggioranza di aggravare surrettiziamente il prelievo fiscale sulla casa.

Nel corso degli ultimi mesi, il tema della revisione degli estimi catastali si è inoltre connesso con quello dell'alleggerimento della pressione fiscale sulla casa di prima abitazione. Tale questione è stata oggetto di una discussione articolata all'interno della maggioranza, la quale, tuttavia, nonostante le speculazioni avviate in questo senso dai gruppi di opposizione, non ha certamente perso la sua compattezza, concordando invece su alcuni obiettivi principali.

Richiamando le considerazioni svolte dal deputato Fugatti circa i riflessi che l'incremento delle detrazioni ICI potrebbe determinare sugli equilibri finanziari dei comuni, concorda con il fatto che tale tematica debba essere inquadrata nei termini più complessivi del federalismo fiscale, garantendo sostanziali sgravi per le case di prima abitazione ed assicurando al contempo il mantenimento del gettito degli enti locali. A tale proposito ritiene che si potrebbe ipotizzare una sorta di doppio binario, individuando una soluzione transitoria, in attesa del completamento della riforma degli estimi, in coincidenza con la quale si potrebbe giungere ad un assetto definitivo.

Sottolinea quindi come la riforma del catasto si debba accompagnare al completamento del processo di decentramento delle funzioni catastali ai comuni, il quale consentirà a questi ultimi di

disporre di più efficaci strumenti di governo del territorio, nonché di essere maggiormente coinvolti nella lotta all'evasione fiscale.

Ritiene quindi che il dibattito circa la riduzione dell'ICI debba inquadrarsi nell'ambito della complessiva manovra finanziaria del Governo, la quale si articola nei tre pilastri della maggiore equità fiscale, del rilancio dello sviluppo e del risanamento dei conti pubblici. In tale ottica, i dati emersi nel corso degli ultimi mesi, relativi al positivo andamento del PIL ed al miglioramento della finanza pubblica, evidenziano come tali obiettivi siano in corso di realizzazione, ma debbano comunque essere ulteriormente consolidati. Le misure proposte in materia di tassazione sulla casa, consentiranno, a loro volta, di migliorare il tasso di equità del sistema tributario, escludendo dall'ICI la maggior parte delle case di prima abitazione, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Sottolinea altresì l'esigenza di intervenire, anche con strumenti di sostegno fiscale, quali le detrazioni delle spese di affitto sostenute dagli inquilini, sul mercato degli immobili in locazione, che risulta ormai da anni caratterizzato da una situazione di grave crisi.

Esprime quindi l'augurio che l'esame in sede referente si svolga in un clima fattiva collaborazione fra tutte le forze politiche, e possa concludersi entro la fine del prossimo mese di giugno.

Elias VACCA (Com.It) rileva come l'esame del disegno di legge abbia dato vita ad un ampio dibattito sui temi affrontati dall'intervento legislativo, nell'ambito del quale si sono registrate prese di posizione assai significative, unitamente a dichiarazioni in alcuni casi addirittura improprie. Sottolinea quindi come il provvedimento contenga molti aspetti pienamente condivisibili, citando a tale riguardo l'articolo 2 che, nel prevedere una delega per la riforma del sistema della riscossione, introduce alcune novità interessanti, quali, ad esempio, la possibilità, per gli agenti della riscossione, di concedere la dilazione del pagamento delle entrate iscritte al ruolo. Tale misura consentirà infatti di aumentare l'efficacia della riscossione coattiva, consentendo a soggetti che altrimenti si sottrarrebbero ai propri obblighi tributari, di effettuare versamenti in maniera rateale. Parimente condivisibile appare la previsione relativa alla chiamata in giudizio degli agenti della riscossione, che potrà a sua volta consentire di risolvere alcune difficoltà emerse nell'applicazione della disciplina vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 1, relativo alla revisione dell'imposizione sui redditi di capitale, rileva come il testo originario di tale disposizione risultasse preferibile alla nuova versione proposta con l'emendamento 1.1 del Governo.

A tale riguardo ritiene che occorra stabilire in materia un ordine preciso di priorità degli interventi legislativi da realizzare, evidenziando come il primo obiettivo debba essere quello di armonizzare la tassazione al principio costituzionale secondo il quale l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.

In tale prospettiva appare evidente come risulti del tutto impossibile accettare che la più bassa aliquota d'imposta applicabile ai redditi di lavoro sia doppia rispetto a quella applicabile a molte tipologie di redditi di capitale. Sottolinea quindi come il proprio gruppo esplicherà una forte azione politica su tale aspetto, richiedendo un chiaro impegno del Governo in questo senso. Per quanto riguarda gli interventi sul sistema del catasto realizzati dall'articolo 4, concorda pienamente sull'opportunità di aggiornare gli estimi, che non corrispondono più ai reali valori di mercato degli immobili, e di completare il processo di decentramento delle funzioni catastali ai comuni, rilevando come un maggior coinvolgimento di tali enti in questo settore possa consentire a questi ultimi di esercitare una migliore azione di governo del territorio, garantendo al contempo un più alto grado di adempimento degli obblighi connessi ai tributi comunali.

Per quanto riguarda l'ulteriore questione relativa all'incremento delle detrazioni ICI ed all'introduzione di agevolazioni fiscali sugli affitti, sottolinea come la riduzione del prelievo tributario in questo campo non debba essere riconosciuta in modo incondizionato, occorrendo invece distinguere tra unica abitazione posseduta dal contribuente e prima casa di abitazione. Per quanto riguarda in particolare le proposte, avanzate da taluni gruppi di maggioranza, di introdurre un'imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ritiene che tale ipotesi possa essere approfondita,

anche in considerazione dell'oggettivo rilievo sociale rivestito dal mercato degli immobili in locazione, sottolineando comunque come l'aliquota dell'imposta sostitutiva non debba risultare inferiore all'aliquota più bassa prevista per i redditi di lavoro, e come l'applicazione di tale regime debba essere reso applicabile alla casa di abitazione del conduttore, ovvero in caso di residenza temporanea per ragioni di studio o di lavoro. In tale contesto ritiene inoltre che la combinazione tra l'applicazione di tale imposta sostitutiva e l'introduzione di meccanismi di detrazione per gli oneri sostenuti dagli inquilini possa realizzare un primo, efficace esempio di contrasto di interesse fiscale, che consentirebbe di ampliare il mercato degli affitti e di ridurre l'area dell'evasione fiscale in questo settore.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ringrazia tutti i deputati intervenuti per gli importanti contributi forniti nel corso della discussione, ritenendo che, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, la Commissione possa lavorare in uno spirito costruttivo tra tutte le forze politiche, che consentirà di realizzare una strutturale riforma dell'ordinamento tributario. Rileva quindi come i propri emendamenti intendano costituire uno stimolo alla discussione, e siano pertanto suscettibili di ulteriori affinamenti. Esprime quindi l'auspicio che si possa giungere alla definizione di un testo il più possibile condiviso, anche con il contributo dei gruppi di opposizione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come alcuni elementi intervenuti nel corso dell'esame abbiamo oggettivamente mutato il carattere del provvedimento, richiamando a tale proposito, da un lato, la scelta del Governo di non considerare più il disegno di legge come provvedimento collegato alla manovra finanziaria, e, dall'altra, la completa riscrittura dell'articolo 1, proposta dall'emendamento 1.1 del Governo, con la quale si elimina la previsione secondo la quale dall'intervento legislativo dovrebbero derivare maggiori entrate per l'Erario, pari ad 1,1 miliardi di euro nel 2007 e da 2 miliardi di euro a decorrere dal 2008.

Da tali elementi discende in primo luogo la conseguenza che gli interventi di riforma previsti dal disegno di legge non recano maggiori entrate, e potranno pertanto essere realizzati, se costosi, quando e nella misura in cui saranno reperite, in sede di legge Finanziaria, le risorse necessarie ad implementarli.

Con specifico riferimento all'articolo 1, sottolinea come la scelta di modificare il contenuto di tale disposizione non implica, come ricordato dallo stesso Presidente del Consiglio, una rinuncia del Governo a perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione delle aliquote sulle diverse tipologie di redditi di capitale. Tale scelta discende infatti esclusivamente dall'emergere di talune difficoltà nella realizzazione dell'armonizzazione, che hanno consigliato di non affrontare ora tale tematica, raccogliendo l'esigenza, segnalata da più parti, di evitare una segmentazione del mercato degli strumenti finanziari e di determinare incrementi di tassazione.

In tale contesto sottolinea, anche rispondendo a taluni rilievi in tal senso espressi dal deputato Leo come l'Esecutivo, nel riformulare la norma di delega dell'articolo 1, non intenda operare surrettiziamente una riforma delle aliquote, la quale verrà invece realizzata in termini chiari, e nell'ambito di un aperto dibattito politico. In ogni caso, la nuova disposizione di delega prefigura un futuro intervento in questo campo, prevedendo, alla lettera *h*), che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli intermediari predispongano gli accorgimenti informatici atti a consentire le successive modifiche normative relative alle aliquote, al fine di evitare, in quella sede, l'insorgere di problemi tecnici, e di consentire ai contribuenti di avere un quadro chiaro sulle conseguenze di tale riforma. Non ritiene, per altro verso, che le disposizioni di delega di cui all'articolo 1 possano determinare conseguenze problematiche sulle imprese finanziarie, ferma restando, ovviamente, la necessità di stabilire l'algoritmo per la definizione del meccanismo equalizzazione previsto dalla lettera *d*), il quale potrà poi essere applicato dagli intermediari senza particolari difficoltà.

Sottolinea quindi la grande rilevanza delle misure recate dall'articolo 2, relative al sistema della riscossione coattiva, evidenziando altresì l'importanza della previsione di cui all'articolo 5 che, nel delegare il Governo alla redazione di uno o più testi unici delle disposizioni tributarie statali,

costituirà un deterrente rispetto agli eccessi di produzione normativa in tale delicato e complesso settore dell'ordinamento nazionale.

Con riferimento all'articolo 4, recante la riforma del sistema estimativo, condivide pienamente l'emendamento 4.1 del relatore, il quale consente, tra l'altro, di chiarire che tale riforma avverrà senza alcun incremento del gettito complessivo, anche attraverso interventi di riparametrazione di tutte le imposte dei redditi che possano essere influenzate dal valore catastale degli immobili. Al riguardo, con riferimento alle perplessità espresse dal deputato Vichi circa la determinazione su base patrimoniale dei nuovi estimi, sottolinea come, sul piano della logica economica, patrimonio e reddito possano essere visti come due facce della medesima realtà, laddove si consideri che il reddito prodotto da un determinato bene patrimoniale, quale ad esempio la casa, rappresenta il frutto dell'applicazione di un determinato coefficiente di redditività al valore patrimoniale di tale bene. Rileva inoltre come l'intervento riformatore recato dall'articolo 4 potrà essere realizzato senza alcun finanziamento specifico, risultando pertanto realistico ipotizzare che tale riforma possa essere conclusa entro il 2010. In tale contesto appare possibile immaginare una fase nella quale il nuovo ed il vecchio regime si sovrappongano, in via transitoria, prima di passare definitivamente ai nuovi estimi, che consentiranno di eliminare le iniquità, ed il carattere spesso erratico, delle attuali valutazioni catastali.

Per ciò che attiene all'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, relativo alla riduzione dell'imposizione sugli immobili, rileva come il Governo non avesse ritenuto di formulare una disposizione specifica in materia, ritenendo sufficiente a tal fine il riferimento all'invarianza del gettito delle imposte erariali e comunali contenute nell'articolo 4. In ogni caso, la proposta emendativa del relatore corrisponde all'esigenza, espressa da larghi settori della maggioranza, di anticipare la riduzione dell'ICI rispetto al pieno completamento della riforma del catasto: in tale prospettiva il Governo ha espresso la propria disponibilità rispetto a tale proposta di origine parlamentare, che potrà eventualmente essere ulteriormente migliorata nel corso dell'esame.

Nel merito, ritiene condivisibile ridurre l'ICI sulle case di prima abitazione, nonché alleggerire le imposte sui redditi relative ai redditi da locazione, sia pure stabilendo specifiche modalità di fruizione di tali agevolazioni ed assicurando la garanzia degli equilibri finanziari dei comuni. Parimenti significativa appare la previsione, contenuta nel medesimo articolo aggiuntivo 4.01, concernente l'esenzione ICI dei fabbricati di proprietà pubblica oggetto di lavori di recupero e destinati al mercato dell'offerta pubblica di alloggi, ritenendo che tale previsione possa costituire uno strumento utile, anche se non definitivo, per incrementare l'offerta di alloggi pubblici, che è ormai discesa a livelli molto preoccupanti.

Per quanto riguarda la definizione quantitativa di tali interventi agevolativi, sottolinea come ciò potrà avvenire nel momento in cui sarà stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili a tal fine, ritenendo che ogni anticipazione in merito sarebbe al momento prematura, costituendo inoltre un elemento di confusione nei confronti dei contribuenti. Conferma, peraltro, come il Governo non intenda, al momento, utilizzare strumenti legislativi diversi dal disegno di legge in discussione per l'adozione di tali misure agevolative.

Comprende quindi l'esigenza, emersa nel corso della discussione, di conoscere quanto prima gli orientamenti dell'Esecutivo in merito all'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento, rilevando, a tale riguardo, come sia ipotizzabile il ricorso a modalità di confronto informali, attraverso le quali il Parlamento potrà avere conoscenza delle bozze degli schemi di decreto legislativo che saranno progressivamente predisposte dal Governo.

Francesco TOLOTTI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 di giovedì 31 maggio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Martedì 12 giugno 2007

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2007.

Paolo DEL MESE, *presidente*, avverte che sono stati presentati numerosi emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Informa inoltre che il Governo ha presentato una nuova versione del proprio emendamento 1.1, apportando talune limitate modifiche alla lettera *d*) del comma 1: pertanto tutti i subemendamenti presentati a tale emendamento devono considerarsi riferiti a tale nuova formulazione dell'emendamento.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, propone di avviare l'esame degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 2.

La Commissione concorda.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Leo 2.18 e Fugatti 2.19; esprime parere favorevole sull'emendamento Fugatti 2.20, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole : «assicurando la coerenza con» con le seguenti: «in coerenza con».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Gianfranco Conte 2.21, Leo 2.5, Gioacchino Alfano 2.6, Antonio Pepe 2.7, Di Gioia 2.8 e 2.9, Fugatti 2.10, Di Gioia 2.11, Fugatti 2.12, Di Gioia 2.13, Germontani 2.14, nonché sugli identici emendamenti Di Gioia 2.15, Gioacchino Alfano 2.16 e Antonio Pepe 2.17.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del Governo; esprime parere contrario sul subemendamento 0.2.2.1 Fugatti; esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 del Governo; esprime parere contrario sul subemendamento 0.2.3.1 Fugatti; esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 del Governo.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Fugatti 2.22 e Salerno 2.23. Esprime parere favorevole sull'emendamento Iacomino 2.24 a condizione che sia riformulato in termini che si riserva di specificare. Esprime parere contrario sull'emendamento Gioacchino Alfano 2.25, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Fugatti 2.26.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Germontani 2.27, Fugatti 2.28 e 2.29, invitando al ritiro dell'emendamento Iacomino 2.30.

Esprime parere contrario sul subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.1, esprimendo invece parere favorevole sul subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.2, a condizione che sia riformulato in termini che si riserva di precisare. Esprime parere contrario sul subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.3, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento 2.4 del Governo.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Fugatti 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, Leo 2.37 e Fugatti 2.38.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Di Gioia 2.01 e Gianfranco Conte 2.02, esprimendo invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Del Mese 2.03. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fugatti 2.04.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Maurizio LEO (AN) illustra il proprio emendamento 2.18, il quale intende ridurre da dodici a sei mesi il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma del sistema della riscossione. Rileva infatti come il settore della riscossione dei tributi versi attualmente in una situazione di tale incertezza che occorre eliminare al più presto, completando il processo di riforma già avviato nella scorsa legislatura.

Antonio PEPE (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.18, di cui è cofirmatario, rilevando come l'attuale termine per l'esercizio della delega in materia allontanerebbe eccessivamente l'entrata in vigore della riforma del sistema della riscossione, che non potrebbe dispiegare i suoi effetti prima del 2009.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Leo 2.18 e Fugatti 2.19.

Maurizio FUGATTI (LNP), accogliendo l'invito del relatore, riformula il proprio emendamento 2.20 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva l'emendamento Fugatti 2.20, come riformulato dal presentatore.

Gianfranco CONTE (FI) non comprende le ragioni del parere contrario espresso sul proprio emendamento 2.21, rilevando come esso sia volto a risolvere i notevoli problemi sussistenti in merito alla notifica delle cartelle di pagamento. Sottolinea infatti come i frequenti errori commessi in occasione delle notifiche determini l'annullamento di molte cartelle, evitando in tal modo la riscossione di crediti tributari, con gravi ripercussioni sul bilancio dello Stato e degli enti locali, invita pertanto il relatore ed il Governo a rivedere la propria posizione.

La Commissione respinge l'emendamento Gianfranco Conte 2.21.

Maurizio LEO (AN) illustra il proprio emendamento 2.5, non ritenendo opportuno prevedere, tra i criteri di delega, quello del rafforzamento dell'attività di riscossione. Tale nozione potrebbe infatti intendersi nel senso di rendere ancora più invasivi i poteri esercitabili nei confronti dei soggetti debitori, fino a porre a rischio il loro stesso patrimonio. Evidenzia inoltre come la formulazione della norma di delega risulti, sotto questo profilo, piuttosto indeterminata, non essendo in alcun modo chiarito in che modo debba realizzarsi tale rafforzamento.

Maurizio FUGATTI (LNP) condivide l'emendamento 2.5, sottolineando l'esigenza di evitare di colpire ulteriormente i contribuenti mediante forme di riscossione ancora più invasive, che rischierebbero di acuire ulteriormente il senso di vessazione nei confronti delle sempre più esose pretese dell'Erario.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Leo 2.5, Gioacchino Alfano 2.6, Antonio Pepe 2.7, Di Gioia 2.8 e 2.9, Fugatti 2.10 e Di Gioia 2.11.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.12, il quale è volto a limitare la possibilità di affidare a soggetti terzi incarichi connessi con le attività di riscossione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fugatti 2.12 e Di Gioia 2.13.

Maurizio LEO (AN) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere espresso sull'emendamento 2.14, di cui è cofirmatario, il quale è volto a meglio specificare, attraverso un rinvio al decreto legislativo n. 112 del 1999, la categoria degli agenti della riscossione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce il parere contrario espresso sull'emendamento 2.14, rilevando come gli agenti della riscossione siano già precisamente individuati dal decreto-legge n. 203 del 2005.

La Commissione respinge l'emendamento Germontani 2.14.

Antonio PEPE (AN) ritira il proprio emendamento 2.17.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Di Gioia 2.15 e Gioacchino Alfano 2.16.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 del Governo.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.2.2.1, il quale intende precisare che la possibilità, per Equitalia Spa, di esercitare attività strumentali in favore di tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere subordinato all'espletamento di una gara pubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fugatti 0.2.2.1 ed approva l'emendamento 2.2 del Governo.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.2.3.1, il quale è volto ad escludere che Equitalia Spa, nello svolgimento dell'attività di riscossione di società partecipate dallo Stato possa godere di alcun aggio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fugatti 0.2.3.1 ed approva l'emendamento 2.3 del Governo.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.22, il quale intende stabilire alcuni criteri per la composizione dei consigli di amministrazione delle società di riscossione acquisite da Equitalia Spa, nonché in merito ai relativi oneri finanziari.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ribadisce il parere contrario espresso sull'emendamento 2.22, ricordando come le disposizioni istitutive di Equitalia già prevedono specifici limiti ai costi di gestione delle società, e come la legge finanziaria per il 2007 abbia stabilito un principio generale riguardo al numero massimo di componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fugatti 2.22 e Salerno 2.23.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Iacomino 2.24.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che la questione oggetto dell'emendamento 2.24 debba essere affrontata in termini analoghi a quella sottesa all'emendamento Gianfranco Conte 2.21, precedentemente respinto dalla Commissione. Suggerisce quindi di respingere, in questa fase, anche l'emendamento 2.24, riservandosi comunque di approfondire ulteriormente tali tematiche nel corso della discussione in Assemblea.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, concorda con il suggerimento del Sottosegretario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iacomino 2.24 e Gioacchino Alfano 2.25, ed approva l'emendamento Fugatti 2.26.

Maria Ida GERMONTANI (AN) illustra il proprio emendamento 2.27, il quale intende assicurare una corretta proporzionalità tra l'ammontare del debito tributario del contribuente e le misure di riscossione coattiva adottate nei suoi confronti.

Antonio PEPE (AN), condivide il contenuto dell'emendamento 2.27, il quale è volto ad eliminare le palesi ingiustizie che in molti casi si verificano nell'azione di riscossione coattiva di debiti di modesta entità, a fronte dei quali sono disposte misure particolarmente gravose per i contribuenti.

Maurizio LEO (AN) si associa alle considerazioni dei deputati Germontani ed Antonio Pepe, rilevando come l'ampiezza dei poteri di riscossione attribuiti ai concessionari possa giungere fino a disporre il blocco dei conti correnti dei contribuenti interessati.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive l'emendamento 2.27.

Gianfranco CONTE (FI) condivide il contenuto dell'emendamento, rilevando come, spesso, le ipoteche iscritte sui beni immobili dei contribuenti a fronte dei debiti tributari di entità molto minore pongano i contribuenti stessi in situazione di estrema difficoltà, ad esempio nel caso in cui l'iscrizione di tali ipoteche precluda loro l'accesso al credito bancario, che presuppone la disponibilità di immobili con i quali garantire il credito stesso.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI conferma il parere contrario sull'emendamento 2.27, il quale risulta formulato in termini non condivisibili. Riconosce peraltro come il tema affrontato dalla proposta emendativa sia assai importante, e come sia pertanto ipotizzabile una diversa formulazione del testo che coniughi le esigenze di tutela dei diritti dei contribuenti con quelle di garanzia degli interessi dell'Erario, dichiarandosi finora disponibile a valutare, in occasione della discussione in Assemblea, un ulteriore proposta in materia.

La Commissione respinge l'emendamento Germontani 2.27.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il proprio emendamento 2.28, illustrando quindi il proprio emendamento 2.29, il quale intende specificare che dall'attuazione della delega recata dall'articolo 2 non si determineranno oneri a carico degli enti locali.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 2.29.

Salvatore IACOMINO (RC-SE) accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio emendamento 2.30.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio subemendamento 0.2.4.1, il quale è volto a risolvere una problematica di natura tecnica, specificando che gli atti di pignoramento presso terzi adottati nell'ambito dei procedimenti di riscossione coattiva hanno natura di atto amministrativo, e possono pertanto essere impugnati solo dinanzi al giudice amministrativo. In tal modo si supera l'attuale regime, il quale prevede che le controversie in materia siano svolte dinanzi ai giudici ordinari, i quali, normalmente, assumono un orientamento sfavorevole nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Maurizio LEO (AN) condivide il subemendamento 0.2.4.1, il quale è volto a chiarire la competenza relativa agli atti di pignoramento adottati nell'ambito di procedure di riscossione, semplificando in tal modo il quadro normativo in materia, che risulta assai confuso per gli stessi contribuenti.

La Commissione respinge il subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.1.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio subemendamento 0.2.4.2, il quale affronta un problema afferente alle azioni esecutive esercitate nei confronti della pubblica amministrazione, le quali, attualmente, sono intraprese sia nei confronti della Tesoreria dello Stato territorialmente competente sia nei confronti di Equitalia Spa, determinando in tal modo numerosi problemi per l'amministrazione. A tal fine il subemendamento intende chiarire che le predette azioni esecutive possono essere esercitate esclusivamente nei confronti della Tesoreria dello Stato competente per territorio.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ritiene che la questione affrontata dal subemendamento sia meritevole di attenzione, ma debba essere approfondita ulteriormente nel corso della discussione in Assemblea. Rivedendo pertanto il parere già espresso, considera preferibile respingere in questa fase il subemendamento, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI concorda con le considerazioni del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.2.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio subemendamento 0.2.4.3 il quale intende consentire di nominare quale commissario *ad acta* l'agente della riscossione, superando il sistema attuale, che determina, in molti casi, la nomina di più commissari *ad acta* anche relativamente a procedure di riscossione tra loro identiche, comportando in tal modo notevoli complicazioni amministrative e rilevanti aggravii di costo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.3, approva l'emendamento 2.4 del Governo, e respinge gli emendamenti Fugatti 2.31, 2.32 e 2.33.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.34, il quale intende disciplinare il ricorso all'istituto del fermo amministrativo nelle procedure di riscossione coattiva, prevedendo che tale misura possa essere adottata solo se il debito tributario superi i 200 euro e solo sul bene di minor valore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fugatti 2.34 e 2.35.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.36, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso su di esso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 2.36, Leo 2.37 e Fugatti 2.38, respinge gli articoli aggiuntivi Di Gioia 2.01 e Gianfranco Conte 2.02, approva l'articolo aggiuntivo Del Mese 2.03 e respinge l'articolo aggiuntivo Fugatti 2.04.

Ermanno VICHI (Ulivo) esprime talune perplessità sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 2.03, in particolare per quanto riguarda il comma 7 di tale articolo, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti dall'affidamento ad una società mista dell'attività di riscossione delle pene pecuniarie affluiscono allo stato di previsione del Ministero della giustizia, e possano essere destinate in parte alla remunerazione degli straordinari effettuati dal personale giudiziario. Non comprende infatti le

ragioni per le quali dette somme debbano essere attribuite ad uno specifico Ministero, e possano essere utilizzate per remunerarne il personale

Paolo DEL MESE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Vichi, chiarisce come tali entrate non abbiano natura tributaria, ma si riferiscano a sanzioni pecuniarie di diretta pertinenza del Ministero della giustizia: in tale contesto ritiene pertanto del tutto legittimo che le maggiori entrate a tale titolo derivanti dalla maggiore efficienza nell'attività di riscossione delle stesse siano attribuite al medesimo Ministero.

Per quanto riguarda l'attribuzione di parte di tali somme alla remunerazione degli straordinari effettuati dal personale giudiziario, rileva come tale previsione costituisca una possibilità, che corrisponde ad una scelta politica. Tale previsione non riveste, peraltro, carattere di eccezionalità, laddove si consideri che la normativa in vigore già prevede soluzioni analoghe, stabilendo, ad esempio, che parte delle maggiori somme derivanti dalla lotta all'evasione siano attribuite al personale dell'Amministrazione finanziaria.

Elias VACCA (Com.It) rileva come l'articolo aggiuntivo 2.03 affronti una problematica molto specifica, al fine di superare le attuali difficoltà nella riscossione delle sanzioni pecuniarie: in tale ambito si prevede l'istituzione, da parte di Equitalia Spa, di una società alla quale sarà affidata, previa convenzione con il Ministero della giustizia, l'attività di riscossione di tali somme. La peculiare natura giuridica di tale entrata giustifica, a suo giudizio, l'attribuzione delle maggiori somme derivanti dall'azione di riscossione di tale società allo stesso Ministero della giustizia. La possibilità di destinare una parte di tali entrate alla remunerazione degli straordinari effettuati dal personale giudiziario si connette con le attuali carenze di organico dell'Amministrazione della giustizia, che rendono in molti casi necessario richiedere a tale personale prestazioni lavorative aggiuntive, senza disporre dei fondi necessari a remunerarle.

Paolo DEL MESE, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di passare alla discussione, in congiunta con la XIII Commissione, delle risoluzioni 7-00172 e 7-00195, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.45.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Giovedì 14 giugno 2007

Giovedì 14 giugno 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 giugno 2007.

Paolo DEL MESE, *presidente*, informa che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione del 13 giugno scorso, ha deciso di inserire la discussione del disegno di legge C. 1762, recante «Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali», all'esame della Commissione Finanze in sede referente, all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta di venerdì 22 giugno prossimo, anticipando tale termine, il quale era stato fissato in precedenza per la seduta di lunedì 25.

A tale proposito ritiene che l'avvio della discussione in Assemblea il 22 giugno non consentirebbe alla Commissione di esaminare adeguatamente i circa 300 emendamenti presentati, e costringerebbe le Commissioni in sede consultiva a valutare in tempi molto ristretti il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, il quale investe quasi tutti i principali aspetti della disciplina tributaria. Pertanto, qualora tutti i gruppi della Commissione concordino su tale ipotesi, si riserva di chiedere al Presidente della Camera uno slittamento al 29 giugno dell'avvio della discussione in Assemblea. Qualora tale richiesta fosse accolta, i lavori della Commissione sarebbero organizzati nel senso di concludere l'esame degli emendamenti non oltre la seduta del 21 giugno, trasmettendo quindi il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva, e ponendo comunque in votazione il mandato al relatore nella seduta del 28 giugno.

Gioacchino ALFANO (FI) concorda con la proposta del Presidente.

Gianfranco CONTE (FI) condivide anch'egli la proposta formulata dal Presidente.

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal Presidente.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI non esprime contrarietà rispetto all'ipotesi prospettata dal Presidente.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, propone di procedere, nella seduta odierna, all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 3, 5 e 6.

La Commissione concorda.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Leo 3.8 e Fugatti 3.2, nonché sull'emendamento Gianfranco Conte 3.3. Invita al ritiro dell'emendamento Leo 3.4, ritenendo che la questione da esso sollevata debba essere più opportunamente affrontata in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Gioacchino Alfano 3.5, Gianfranco Conte 3.6 e 3.7.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del Governo, invitando invece al ritiro dell'emendamento Iacomino 3.9.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Leo 3.8 e Fugatti 3.2.

Gianfranco CONTE (FI), in ordine al proprio emendamento 3.3, osserva come il principio di armonizzazione delle regole e dei poteri di accertamento, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, dovrebbe riguardare non solo il concessionario ed in generale l'Amministrazione finanziaria, ma anche la posizione dei contribuenti, al fine di realizzare un'effettiva parità di trattamento che, nello specifico aspetto evidenziato dalla proposta emendativa, afferisca anche ai profili riguardanti i termini per il rimborso dei tributi, degli accessori e delle sanzioni non dovuti.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come la delega di cui all'articolo 3 intenda realizzare un complessivo riassetto delle disposizioni in materia di accertamento; per quanto riguarda i profili evidenziati dal deputato Gianfranco Conte, reputa opportuna la previsione di specifici termini differenziati, come stabilito nella lettera *a*), del comma 1, dell'articolo 3. Si dichiara tuttavia pronto a valutare una eventuale ipotesi di riformulazione dell'emendamento Conte 3.3, nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento.

Gianfranco CONTE (FI) dichiara la propria disponibilità ad una riformulazione del proprio emendamento, purché ne sia mantenuta la *ratio*, volta ad affermare una più ampia tutela, nello specifico aspetto considerato, della posizione del contribuente.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianfranco Conte 3.3, Leo 3.4, Gioacchino Alfano 3.5 e Gianfranco Conte 3.6.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio emendamento 3.7, volto ad abrogare la lettera *f*) del comma 1, dell'articolo 3.

Pur riconoscendo come la soluzione prospettata dall'emendamento sia piuttosto drastica e debba pertanto essere probabilmente formulata in termini più articolati, invita il relatore ed il Governo a rivedere tale disposizione, soprattutto con riferimento all'inciso relativo all'indicatore della situazione economica del contribuente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gianfranco Conte 3.7, approva l'emendamento 3.1 del Governo e respinge l'emendamento Iacomino 3.9.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, avverte di aver riformulato il proprio emendamento 5.2 (*vedi allegato*).

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.1 del Governo, esprimendo invece parere

contrario sugli emendamenti Fugatti 5.3, Germontani 5.4, Leo 5.5. Invita al ritiro dell'emendamento Iacomino 5.6, esprimendo parere contrario sugli emendamenti Fugatti 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, nonché sugli articoli aggiuntivi Gianfranco Conte 5.01, 5.02 e 5.04. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Musi 5.03, esprimendo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 5.05.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Germontani 6.2 e 6.3, Fugatti 6.4, sugli identici emendamenti Antonio Pepe 6.5 e Fugatti 6.6, nonché sugli emendamenti Fugatti 6.7 e 6.8 e sull'emendamento Gioacchino Alfano 6.9.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 6.1 del Governo e Leo 6.10, invitando invece al ritiro dell'articolo aggiuntivo Strizzolo 6.01.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2 del relatore, come riformulato, concordando altresì con i pareri espressi dal relatore.

Ermanno VICHI (Ulivo) esprime perplessità in ordine all'estensione da 2 a 4 anni del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 5.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI rileva come la modifica proposta all'alinea del comma 1 dell'articolo 5 sia finalizzata a concedere più tempo al Governo per la redazione dei testi unici delle disposizioni tributarie, che dovrà evidentemente essere realizzata dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in forza delle deleghe contenute nel disegno di legge. Peraltro, in considerazione dei rilievi espressi dal deputato Vichi, riformula l'emendamento (*vedi allegato*), prevedendo che il termine di delega di cui all'articolo 5 sia portato a tre anni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.1 (*seconda formulazione*), respingendo invece gli emendamenti Fugatti 5.3, Germontani 5.4 e Leo 5.5.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, propone di accantonare il proprio emendamento 5.2, come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Iacomino 5.6.

Gianfranco CONTE (FI) dichiara di condividere pienamente l'emendamento Fugatti 5.7, il quale, nel proporre di eliminare i tributi e le accise che sono state in passato istituite per finanziare gli interventi a seguito di particolari fenomeni catastrofici o alluvionali ovvero per finanziare missioni o eventi ormai conclusi, risponde ad una esigenza di civiltà giuridica. In tale contesto sottolinea l'opportunità di fissare un termine massimo entro cui risultino efficaci le addizionali sulle accise istituite in occasione di siffatti eventi.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI osserva come l'emendamento Fugatti 5.7 ponga una questione meritevole di approfondimento, rilevando tuttavia la necessità di rivederne la formulazione.

Francesco TOLOTTI (Ulivo) concorda con le considerazioni del Sottosegretario Grandi, rilevando come, sebbene la *ratio* sottesa all'emendamento Fugatti 5.7 sia apprezzabile e sostanzialmente condivisibile, esso risulti formulato in termini non sufficientemente chiari.

Gioacchino ALFANO (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Conte, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno avente ad oggetto la richiesta al Governo di

effettuare un'accurata ricognizione di tutte le addizionali ad accise connesse ad eventi passati e non più attuali.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.7.

Maurizio FUGATTI (LNP), chiede al Governo ed al relatore le ragioni del parere contrario espresso sul suo emendamento 5.8, atteso che i principi del federalismo fiscale e dell'autonomia fiscale di Regioni, Province e Comuni sono stati più volte sostenuti da rappresentanti del Governo e costituiscano attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, pur dichiarando di condividere lo spirito cui si ispira l'emendamento Fugatti 5.8, ritiene improprio affrontare in questa sede le tematiche relative al federalismo, che dovranno essere oggetto di uno specifico intervento legislativo.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.8.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.9, teso ad introdurre tra i principi di delega l'esigenza di diminuire la pressione fiscale sulle persone fisiche, sulle famiglie e sulle attività produttive.

Ermanno VICHI (Ulivo) ritiene che l'emendamento Fugatti 5.9 non risulti accettabile nella sua formulazione, in quanto contempla una previsione che difficilmente potrebbe configurarsi quale principio di delega.

Gianfranco CONTE (FI) sostiene che apparirebbe imbarazzante per la maggioranza non accogliere l'emendamento Fugatti 5.9, considerato che lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa ha riconosciuto l'esigenza di ridurre il livello, ormai insostenibile, della pressione fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.9.

Gianfranco CONTE (FI) sottoscrive l'emendamento Fugatti 5.10.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.10.

Maurizio FUGATTI (LNP) invita il relatore ed il Governo ad un maggiore approfondimento dei contenuti del suo emendamento 5.11, che si connette alle attuali problematiche emerse relativamente agli studi di settore, alla luce delle sempre più diffuse lamentele da parte delle associazioni di categoria, le quali hanno stigmatizzato la scarsa attenzione del Governo ai rilievi da esse espresse sul ruolo e sulla funzione dei medesimi studi di settore.

Dopo che i deputati Giacomino Alfano, Gianfranco Conte e Germontani hanno sottoscritto l'emendamento Fugatti 5.11, la Commissione lo respinge.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.12, volto ad introdurre un sistema di monitoraggio delle entrate fiscali su base regionale.

Gianfranco CONTE (FI) fa notare come la legge finanziaria per il 2007 contenga una disposizione di contenuto analogo a quello dell'emendamento Fugatti 5.12.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.12.

Gianfranco CONTE (FI) sottoscrive l'emendamento Fugatti 5.13.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.13.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio articolo aggiuntivo 5.01, il quale intende introdurre un meccanismo di tassazione separata per i redditi derivanti da locazione di immobili. Sottolinea come la proposta emendativa, analogamente agli altri articoli aggiuntivi 5.2 e 5.4 a sua firma, siano formulati in termini piuttosto articolati, delineando un complesso sistema di copertura degli oneri finanziari derivanti dal nuovo regime impositivo che si basa fondamentalmente sull'emersione dei redditi relativi a contratti di affitto che attualmente non sono dichiarati al fisco. Rileva quindi come la sua proposta consentirebbe di agevolare non solo la posizione del proprietario, ma anche quello dell'affittuario, determinando inoltre complessivi effetti benefici sull'intero mercato degli affitti, sia sotto il profilo della riduzione dei costi, sia attraverso l'allungamento della durata dei contratti di affitto.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime perplessità sui profili della copertura finanziaria dell'articolo aggiuntivo Conte 5.01.

Gianfranco CONTE (FI), in riferimento alle considerazioni del Sottosegretario Grandi, osserva come, sulla base di analisi effettuate fin dalla scorsa legislatura, l'emersione degli affitti in nero potrebbe determinare l'emersione di base imponibile, in misura tale da coprire l'intera operazione contemplata dal suo articolo aggiuntivo 5.01. Rileva inoltre come ulteriori risorse potrebbero essere acquisite in esito alla prevista cessione di immobili pubblici agli Enti locali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianfranco Conte 5.01.

Gian Luca GALLETTI (UDC), esprime una valutazione positiva sull'articolo aggiuntivo Conte 5.02, sottolineando come la tassazione separata dei redditi derivanti da locazioni di immobili costituirebbe un primo passo verso la graduale attuazione dei principi di federalismo fiscale, in considerazione dell'oggettivo legame esistente tra tale tipologia di redditi ed il territorio sul quale esplicano le proprie funzioni di governo gli enti locali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gianfranco Conte 5.02 e 5.04, nonché gli articoli aggiuntivi Musi 5.03 e Della Vedova 5.05.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge inoltre gli emendamenti Germontani 6.2 e 6.3, Fugatti 6.4, gli identici emendamenti Antonio Pepe 6.5 e Fugatti 6.6, gli emendamenti Fugatti 6.7 e 6.8, e Gioacchino Alfano 6.9. Approva quindi gli identici emendamenti 6.1 del Governo e Leo 6.10.

Ivano STRIZZOLO (Ulivo) accogliendo l'invito in tal senso del relatore, ritira il proprio articolo aggiuntivo 6.01.

Ermanno VICHI (Ulivo), con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, il quale prevede che i pareri delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi di cui agli articoli da 1 a 5 devono essere espressi entro 30 giorni, sottolinea l'opportunità di stabilire un termine più ampio, ad esempio di 60 giorni, invitando il relatore a formulare un emendamento in tal senso, nell'ambito della discussione in Assemblea sul provvedimento.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI rileva con la ragione per la quale sono stati respinti gli emendamenti, presentati da taluni gruppi di opposizione, volti a modificare tale termine, è data dal fatto che tali proposte emendative non risultavano chiare, in quanto prevedevano, alternativamente, un allungamento o un'abbreviazione del termine stesso. Esprime peraltro la propria disponibilità a valutare una modifica di tale previsione.

Paolo DEL MESE, *presidente*, rinvia alla seduta di martedì prossimo il seguito dell'esame.